



**REGOLAMENTO DEL
COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Approvato dal Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate nella riunione del 13 dicembre 2010¹

¹ Successivamente modificato in data 27 gennaio 2011.

INDICE

1. Premessa	1
2. Definizioni	1
3. Composizione - Presidenza - Durata.....	2
4. Riunioni	3
5. Deliberazioni	4
6. Compiti	5
7. Poteri	5
8. Modifiche del Regolamento.....	5

1. **PREMESSA**

Il presente regolamento (il “**Regolamento del Comitato**” o “**Regolamento**”) disciplina composizione, nomina, modalità di funzionamento, compiti e poteri del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate (il “**Comitato**”) istituito dal Consiglio di Amministrazione di ATLANTIA S.p.A. (“**ATLANTIA**” o la “**Società**”) in attuazione di quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento Consob OPC**”) e di quanto specificato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (la “**Comunicazione Consob**”).

2. **DEFINIZIONI**

- 2.1 I termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Regolamento, ove non diversamente specificato, hanno il significato ad essi attribuito nella Procedura per Operazioni con Parti Correlate (come definita di seguito).
- 2.2 In aggiunta alle definizioni contenute nella Procedura per Operazioni con Parti Correlate (come definita di seguito), i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Regolamento hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:
- 2.2.1 **Amministratori Indipendenti:** gli Amministratori della Società riconosciuti come indipendenti dalla Società medesima ai sensi del Codice di Autodisciplina (come definito di seguito).
- 2.2.2 **Amministratori Non Correlati:** ai fini dei pareri di cui agli articoli 4.1(a) (Operazioni di Minore Rilevanza) e 4.2(f)(i) (Operazioni di Maggiore Rilevanza) della Procedura per Operazioni con Parti Correlate (come definita di seguito) per Amministratori non correlati si intende gli Amministratori della Società diversi:
- (a) dalla controparte della Società (ovvero diverso dagli Amministratori della controparte della Società, nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) in una determinata operazione realizzata dalla Società direttamente; ovvero
 - (b) dalla controparte di una Società Controllata (ovvero diverso dagli amministratori della controparte di una Società Controllata, nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) nel caso di operazione realizzata dalla Società per il tramite della Società Controllata secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Procedura per Operazioni con Parti Correlate, e

- (c) dalle parti correlate di detta controparte.
- 2.2.3 **Amministratori Non Esecutivi:** gli Amministratori della Società riconosciuti come non esecutivi dalla Società medesima ai sensi del Codice di Autodisciplina (come definito di seguito).
- 2.2.4 **Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A..
- 2.2.5 **Comunicazione Consob:** la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24/09/2010 approvata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, avente ad oggetto “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”.
- 2.2.6 **Procedura per Operazioni con Parti Correlate:** la Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di ATLANTIA, disciplinante le operazioni con parti correlate realizzate da ATLANTIA direttamente e/o per il tramite di società da essa controllate, come eventualmente modificata ed integrata di tempo in tempo.
- 2.2.7 **Regolamento:** il presente regolamento.
- 2.2.8 **Regolamento Consob OPC:** il regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.2.9 **Sindaco Non Correlato:** ai fini dei pareri di cui agli articoli 4.1(a) (Operazioni di Minore Rilevanza) e 4.2(f)(i) (Operazioni di Maggiore Rilevanza) della Procedura per Operazioni con Parti Correlate, per sindaco non correlato si intende un membro effettivo del collegio sindacale di ATLANTIA, diverso:
 - (a) dalla controparte della Società (ovvero diverso dagli amministratori della controparte della Società, nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) in una determinata operazione realizzata dalla Società direttamente; ovvero
 - (b) dalla controparte di una Società Controllata (ovvero diverso dagli amministratori della controparte di una Società Controllata, nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) nel caso di operazione realizzata dalla Società per il tramite della Società Controllata secondo quanto previsto dall’articolo 5 della Procedura per Operazioni con Parti Correlate, e
 - (c) dalle parti correlate di detta controparte.

3. COMPOSIZIONE - PRESIDENZA - DURATA

- 3.1 Il Comitato è composto da almeno tre Amministratori Non Esecutivi, Indipendenti e Non Correlati, di cui uno con funzioni di Presidente.

- 3.2 I membri del Comitato vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 3.3 Nella prima riunione utile il Comitato elegge il Presidente ove non già nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 3.4 Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti commi.
- 3.5 Qualora un componente del Comitato risulti essere correlato con l'operazione oggetto di esame (vale a dire, nel caso in cui sia la controparte della Società o della Società Controllata attraverso la quale la Società realizza l'operazione, ovvero un amministratore di detta controparte, nel caso in cui questa sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, ovvero ancora una sua parte correlata):
- (a) tale componente informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il Presidente del Collegio Sindacale ed il Comitato onde consentire la propria sostituzione;
 - (b) gli altri membri del Comitato chiamano a far parte del consesso un altro Amministratore Non Esecutivo, Indipendente e Non Correlato ovvero, in mancanza, un Sindaco Non Correlato, dandone informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.
- 3.6 La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione della Società che lo ha nominato, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina la contestuale cessazione anticipata del Comitato.

4. RIUNIONI

- 4.1.1 Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento dei propri compiti, nonché ogni volta che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato o dal Presidente del Collegio Sindacale della Società, per la discussione di uno o più specifici argomenti ritenuti di particolare rilievo.
- 4.2 Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
- 4.3 L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare ed è inviato dal Segretario, su incarico del Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età) a mezzo posta, oppure fax oppure in via informatica al recapito di posta elettronica indicato da ciascun destinatario, di norma almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello della riunione. In caso di necessità e urgenza, detto avviso può essere inviato con almeno 12 (dodici) ore di preavviso rispetto all'ora fissata per

la riunione. Copia dell'avviso è inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Presidente del Collegio Sindacale della Società ed al Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance.

- 4.4 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è trasmessa ai componenti del Comitato, da parte del Segretario, di norma contestualmente all'avviso di convocazione. Tale documentazione può essere inviata per posta elettronica agli indirizzi indicati dai componenti del Comitato.
- 4.5 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal componente più anziano di età.
- 4.6 Il Comitato si può riunire in qualunque sede, anche al di fuori del territorio nazionale. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per teleconferenza e/o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi tali requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Ove tutti i componenti del Comitato partecipino alla riunione per teleconferenza o per videoconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.
- 4.7 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- 4.8 Il Presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.
- 4.9 Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni e le altre mansioni di cui al presente Regolamento.

5. DELIBERAZIONI

- 5.1 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 5.2 Le deliberazioni del Comitato risultano da processi verbali che vengono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.
- 5.3 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario, e vengono conservate a cura del Segretario in ordine cronologico.

6. COMPITI

6.1 Il Comitato ha il compito di:

- a) esprimere il parere sulla Procedura per Operazioni con Parti Correlate e su ogni aggiornamento della stessa, anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione della Procedura in essere, ad alcuna modifica;
- b) esaminare le informazioni ricevute sulla base della Procedura per Operazioni con Parti Correlate in conformità alle modalità operative definite nella Norma Operativa "Criteri per l'identificazione e la gestione per le operazioni con parti correlate", anche al fine di valutare se le operazioni di volta in volta poste in essere rientrino nell'ambito di applicazione di detta Procedura;

e, nei termini indicati nella Norma Operativa "Criteri per l'identificazione e la gestione per le operazioni con parti correlate":

- c) esprimere il parere di cui all'articolo 4.1(a) (Operazioni di Minore Rilevanza) della Procedura per Operazioni con Parti Correlate;
- d) in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, partecipare, o delegare uno o più dei suoi componenti a partecipare alle trattative e alla fase istruttoria e richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle stesse;
- e) esprimere il parere di cui all'articolo 4.2(f)(i) (Operazioni di Maggiore Rilevanza) della Procedura per Operazioni con Parti Correlate;
- f) esprimere le valutazioni e/o i pareri eventualmente richiesti dall'Advisory Board (come definito nella Procedura) in conformità a quanto previsto nella Procedura e/o nella Norma Operativa "Criteri per l'identificazione e la gestione per le operazioni con parti correlate".

7. POTERI

Il Comitato ha i poteri di cui al Regolamento Consob OPC ed alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e, nello svolgimento delle proprie funzioni, può accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie allo svolgimento dei propri compiti, nonché avvalersi di consulenti esterni in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob OPC, dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, dalla Comunicazione Consob e dalla Norma Operativa "Criteri per l'identificazione e la gestione per le operazioni con parti correlate".

8. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e ne approva le eventuali modifiche od integrazioni.